



## **DIAGNOSI ENERGETICA OBBLIGATORIA**

### **Il contesto normativo**

Il **Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n.102** di attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, entrato in vigore il 19 luglio, ha introdotto l'obbligo per le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia (cosidette Imprese Energivore) di effettuare un audit energetico entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni.

### **Soggetti obbligati**

#### **Grandi imprese:**

Le grandi imprese hanno l'obbligo di eseguire entro il 5 dicembre 2015 un audit energetico, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale e successivamente ogni 4 anni, secondo i requisiti stabiliti dall'allegato 2 del decreto. Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico. Sono definite grandi imprese le aziende che hanno un organico superiore a 250 persone, un fatturato superiore a € 50 milioni e un bilancio annuale superiore a € 43 milioni.

#### **Imprese energivore:**

Le imprese a forte consumo di energia (energivore) saranno tenute ad eseguire gli audit energetici con le medesime scadenze delle grandi imprese, indipendentemente dalla loro dimensione e ad implementare progressivamente gli interventi individuati o in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001. Le imprese a forte consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 39, comma 1 o comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, cioè imprese per le quali si verificano entrambe le condizioni seguenti:

- codice ateco: manifatturiero;
- abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 GWh di energia elettrica oppure almeno 2,4 GWh di energia diversa dall'elettrica;
- il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività, determinato ai sensi dell'art. 4, e il valore del fatturato, determinato ai sensi dell'art. 5, non sia risultato inferiore al 3 per cento.

## **Sanzioni Previste**

Le grandi imprese e le imprese a forte consumo energetico che non adempiranno agli obblighi suddetti entro la data prevista dal decreto saranno soggette alle seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa fino a € 40.000 se non viene effettuata diagnosi energetica;
- sanzione amministrativa fino a € 20.000 se la diagnosi energetica effettuata non è conforme all'Allegato 2 del Decreto Legislativo 102/2014.

## **Diagnosi energetica**

Si tratta di un'analisi che permette di mappare in modo dinamico il funzionamento energetico della realtà aziendale (aspetti correlati alla stagionalità e/o della variabilità della produzione/servizio saranno oggetto di approfondimento direttamente con il cliente).

Ai fini operativi l'analisi consiste in sopralluoghi e misurazioni attraverso strumentazioni adeguate.

L'output dell'analisi permette di valutare preventivamente i possibili guadagni derivanti dal saving nella bolletta energetica e dai TEE (titoli di efficienza energetica).

## **Soggetti accreditati**

Le diagnosi energetiche devono essere effettuate da:

- Energy Service Company (ESCO);
- Esperti in Gestione dell'energia (UNI 11339 - EGE);
- Specifiche emesse entro fine 2014 da ACCREDIA (AUDITOR ENERGETICI).

## **I servizi**

Energy Consulting permette ad ogni cliente di affrontare serenamente il tema cogente dell'efficienza energetica attraverso:

- Audit energetico in conformità al D.LGS 102;
- Diagnosi energetica;
- Attività di verifica conformità diagnosi energetica;
- Monitoraggio dei consumi in real time.